

Allegato "A" al n. 213.195 di rep. ed al n. 10.386 di racc.

STATUTO

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

Società cooperativa per azioni

(costituita il 12/07/1991 con rogito Not. Piacitelli, rep. n. 14800 racc. n.2198)

TITOLO I°

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Banca Popolare del Frusinate, società Cooperativa per azioni.

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Art. 2 - Durata e sede

La durata della società è fissata al 31.12.2100, salvo proroga.

La società ha sede legale e direzione generale in Frosinone, attualmente in Piazzale De Matthaeis, 55, essa può, con le autorizzazioni di legge, istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 - Oggetto Sociale

La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi della mutualità e della tradizione del Credito Popolare.

A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

TITOLO II°

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale
- b) dalla riserva legale
- c) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro *51,65* (cinquantuno/65), che possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita **contitolarità** delle medesime salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

Art. 6 - Prezzo delle azioni

Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.

Allo stesso importo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni **sottoscrivibili** da ciascun nuovo socio.

Art. 7 - Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

Possono inoltre far parte della società le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è **inopponibile** alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella società è inoltre necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa, ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

L'acquisto della qualità di socio è subordinata al possesso di almeno n. 300 azioni .

Art. 8 - Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta, contenente, oltre al numero delle azioni sottoscritte o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla società in via generale.

Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Art. 9 - Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. La deliberazione di ammissione a socio adottata dagli amministratori dovrà essere comunicata agli interessati ed annotata nel libro soci.

La domanda di ammissione a socio si intende accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 44, e la sua decisione non è **appellabile**.

Art. 10 - Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci, adempite le formalità prescritte.

Art. 11 - Cause di inammissibilità a socio

Non possono far parte della società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Limiti al possesso azionario

Nessun socio o non socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite fissato dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione, trascorso

inutilmente tale limite i relativi diritti patrimoniali maturati fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, purché **procedano** a divisione delle azioni cadute in successione **ottenendone** l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta. Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia **divisibile** o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 14 - Recesso del socio

Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6.

Art. 15 - Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla società:

- a) coloro che abbiano costretto la società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 codice civile;
- d) coloro che, per qualsiasi motivo, non risultino più titolari di un numero di azioni almeno pari a quello minimo previsto dall'art. 7.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il socio escluso può altresì ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 Cod. Civ., e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso, per il controvalore delle azioni stabilito - in deroga all'art. 2535 codice civile - ai sensi dell'art. 6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 16 - Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17 - Acquisto delle proprie azioni

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto di azioni della società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 49. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio d'amministrazione ricollocate oppure annullate.

Art. 18 - Dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di socio; i sottoscrittori di nuove azioni devono però

corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società.

Art. 19 - Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

Le azioni sono in ogni caso, per patto sociale, soggette fin dalla loro emissione a vincolo e privilegio in favore della Società, a garanzia di ogni obbligazione e particolarmente di ogni credito, diretto e indiretto, anche se illiquido, che la Società abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del Socio.

TITOLO III°

ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Organi Sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo, quando nominato;
- d) al Collegio dei Sindaci;
- e) al Collegio dei Proviriviri;
- f) alla Direzione Generale .

SEZIONE PRIMA

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21 - Convocazione delle assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione -oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione - nel Comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire alla Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 22 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio, che non sia Amministratore, Sindaco, o Dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.

Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più locali, contigui o distanti, audio\video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. In tal caso, nell'avviso di convocazione, devono essere indicati i locali audio\video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 23 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci o in mancanza da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente nomina fra i soci due scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio da lui designato.

Art. 24 - Costituzione della Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, c.c., in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quinto dei Soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

Art. 25 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina di cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 26 - Proroga della Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 27 - Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul Libro dei Verbali delle Assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e dagli Scrutatori.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea.

SEZIONE SECONDA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 – Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione è composto da minimo 11 e massimo 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra Soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Gli amministratori possono essere amministratori o direttori generali di società concorrenti, con l'approvazione dell'Assemblea, necessaria qualora si tratti di società esterne al Gruppo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 29 - Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Art. 30 - Cariche Consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi Membri un Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolve dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art.29, provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare tra i suoi Membri, un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o altro dipendente della Banca; può inoltre istituire commissioni di consiglieri che si occupino della trattazione di particolari materie ed argomenti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'o.d.g. vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri: coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Art. 31 - Compenso degli Amministratori

L'Assemblea determina un compenso annuo fisso da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione nei modi che saranno da questo stabiliti e/o medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Inoltre la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche previste dallo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 32 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La Convocazione è fatta dal Presidente, con avviso da inviare, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi di urgenza per i quali l'avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, potrà essere effettuato almeno un giorno prima della riunione. Della Convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi nella stessa forma e modo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette Condizioni il Consiglio d'Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale – o da almeno due sindaci – previa comunicazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 33 - Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 34 - Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 35 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

- la determinazione dei regolamenti interni;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive.

Art. 36 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e, rispettivamente, da 5 Consiglieri, se il totale degli eletti dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 28 è pari ad 11, o da 7 Consiglieri, se detto totale è superiore ad 11.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni quindici giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. I sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 34.

Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio e al Collegio sindacale, ogni 90 giorni, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate sulle materie delegate.

Art. 37 - Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo **graduati** sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, al Consiglio di Amministrazione nella loro prima adunanza successiva.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta del Direttore Generale, ogni determinazione, portando a conoscenza del Consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

SEZIONE TERZA COLLEGIO SINDACALE

Art. 38 - Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e designa il Presidente del Collegio Sindacale; ne fissa inoltre l'emolumento annuale valido per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Oltre a tale emolumento, spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 39 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Art. 40 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) sul rispetto di principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 41 - Funzionamento del Collegio Sindacale

Il collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 42 - Controllo Contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione, secondo le disposizioni di legge.

SEZIONE QUARTA COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 43 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea in adunanza ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci cinque Probiviri Effettivi e due Supplenti.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I Supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il Membro Effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 44 - Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime inoltre entro 30 giorni dalla richiesta sui ricorsi di cui all'Art. 9, comma terzo, del presente Statuto.

SEZIONE QUINTA DIREZIONE E PERSONALE

Art. 45 - Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 46 - Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 37.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi **collegiali** sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo.

TITOLO IV°

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 47 - Poteri di firma

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, al Consigliere più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V°

BILANCIO

Art. 48 - Bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 codice civile gli amministratori e i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 49 - Ripartizioni utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzitutto destinato

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- il 10% alla riserva straordinaria.

Il residuo viene ripartito come segue

- a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio viene fissata dall'assemblea;
- b) una quota non superiore al 5% per devoluzione, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza, di pubblico interesse e a favore di enti e/o associazioni.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della società.

TITOLO VI°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 50 - Scioglimento e norme di liquidazione

In ogni caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

Firmato: Bruno Di Cosimo

" Annamaria Ortolan notaio